



(Provincia di Frosinone)

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'INSTALLAZIONE DEGLI  
IMPIANTI DI TELEFONIA  
MOBILE**

## Indice

<b>Capo I – Norme generali</b>	3
Art. 1 – Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Obiettivi	4
Art. 3 – Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici	4
<b>Capo II – Prescrizioni urbanistiche ed edilizie e localizzazione degli impianti</b>	5
Art. 4 – Inserimento ambientale	5
Art. 5 – Impianti tecnologici	6
Art. 6 – Criteri per la localizzazione degli impianti	6
Art. 7 – Servizi necessari degli Impianti	9
Art. 8 – Presentazione dei programmi annuali di sviluppo	9
Art. 9 – Istruttoria dei programmi annuali di sviluppo	10
<b>Capo III – Procedure autorizzative</b>	10
Art. 10 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione	10
Art. 11 – Progettazione	11
Art. 12 – Certificato di regolare esecuzione e collaudo	13
Art. 13 – Autorizzazioni a modifiche di impianti non previste nel programma annuale	13
Art. 14 – Installazioni provvisorie	13
<b>Capo IV – Risanamento ambientale</b>	15
Art. 15 – Risanamento degli impianti	15
<b>Capo V – Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica</b>	15
Art. 16 – Registro	15
Art. 17 – Controlli e monitoraggio	16
Art. 18 – Informazione pubblica	16
<b>Capo VI – Disposizioni e sanzioni</b>	17
Art. 19 – Disposizioni e sanzioni	17
<b>Capo VII – Esclusioni</b>	17
Art. 20 – Esclusioni	17
<b>Capo VIII – Entrata in vigore</b>	17
Art. 21 – Entrata in vigore – Norme finali	18

## CAPO I – NORME GENERALI

### Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi della “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e ss.ii. e mm., del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz”), della Legge n. 221 del 17/12/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)”, Legge 11 novembre 2014, n. 164 – Art- 6 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” e degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché ai sensi dell’art. 8, comma 6, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate.

2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l’installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Pico.

4. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 3 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

## **Art. 2 – Obiettivi**

**1.** Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge n.36/2001, intende:

- a)** assicurare la tutela della salute umana dall'esposizione alle emissioni elettromagnetiche;
- b)** favorire il corretto insediamento urbanistico e paesaggistico degli impianti di telefonia mobile;
- c)** assicurare la salvaguardia dei beni ambientali, storici, artistici e culturali.
- d)** armonizzare le esigenze previsti nei punti **a), b), c)** con i programmi di sviluppo delle reti di telecomunicazioni;
- e)** individuare delle aree del territorio comunale preferenziali e controindicate per l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni, intendendosi come aree controindicate quelle nelle quali la realizzazione degli impianti è consentita a particolari condizioni;
- f)** riqualificare alcune aree anche mediante interventi di rilocalizzazione degli impianti già esistenti;
- g)** portare ad una riduzione del numero complessivo di siti, nel rispetto dei limiti di esposizione al campo elettromagnetico, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico e con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti.
- h)** Pianificare il monitoraggio, non solo periodico, ma, soprattutto, continuo dell'inquinamento elettromagnetico al fine di poter intervenire in maniera tempestiva sugli impianti esistenti a seguito di eventuali anomalie nei livelli dei campi elettromagnetici.
- i)** Garantire la corretta informazione dei cittadini sulle scelte relative all'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, fornendo corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

## **Art. 3 – Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici**

**1.** Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari.

A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

Al fine di tutelare la salute dei cittadini, per consentire una informazione trasparente e per permettere un adeguato controllo sugli impianti, l'Amministrazione Comunale subordinerà il rilascio delle necessarie autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto di telefonia all'installazione di centraline di rilevazione dei livelli di emissione elettromagnetica controllate e certificate dall'ARPA o da strutture pubbliche come le Università. I costi di installazione, gestione e manutenzione delle centraline di rilevazione saranno a totale carico dei Gestori dell'impianto.

2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1, Comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

## **CAPO II – PRESCRIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

### **Art. 4 – Inserimento ambientale**

1. I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.
2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche estetiche e tipologiche degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di minimizzare l'impatto estetico e ambientale conseguente alla localizzazione dei suddetti impianti.
3. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
4. Qualora gli impianti non siano collocati sulle aree individuate dall'Amministrazione Comunale (Art. 6, Comma 8), ma su aree interessate da vincoli di

natura paesaggistica, dovrà essere acquisita, prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'installazione di cui all'art. 87 del D.Lgs n. 259/03 e s.m.i., apposta Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i. e dimostrare di avere messo in opera tutte gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

5. Qualora gli impianti siano collocati su aree ricadenti all'interno del Parco Naturale dei Monti Aurunci, dovrà essere acquisito, prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'installazione di cui all'art. 87 del D.Lgs n. 259/03 e s.m.i., apposito Nulla Osta rilasciato dall'Ente Gestore. Dovranno inoltre essere acquisiti i nulla-osta, assenti, autorizzazioni di qualsiasi natura da parte degli Enti/Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli territoriali.

#### **Art. 5 – Impianti tecnologici**

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia cellulare, costituita in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali) sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione urbanistica.

2. In quanto assimilati ad opere di urbanizzazione primaria, gli impianti di telefonia mobile sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

#### **Art. 6 – Criteri per la localizzazione degli impianti**

1. L'Amministrazione Comunale ha individuato (Art. 6, comma 8) all'interno del territorio comunale le aree idonee ad ospitare gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione.

2. In generale, i criteri da seguire, in ordine di priorità, per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare, compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli stessi, sono i seguenti:

a) Aree agricole o comunque verdi, di proprietà comunale, non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni di natura ambientale e/o paesaggistica;

b) Aree prevalentemente a bassa occupazione o bassa densità di popolazione.

c) Ogni altra area, ad esclusione di quanto specificato nei Commi 7 e 8 del presente Articolo, solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relativi alle aree sensibili.

**3.** Gli impianti per la telefonia mobile devono, preferibilmente, essere collocati su aree e/o su immobili appartenenti al demanio e/o al patrimonio comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili, preferibilmente a destinazione non residenziale, di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.

**4.** Al fine di ridurre l'impatto visivo e compatibilmente con i livelli di emissione che possono determinare, nonché al fine di ridurre il numero dei siti complessivi nel rispetto delle esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni con preferenza per le aree non densamente abitate.

**5.** Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

**6.** Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire il seguente criterio:

a) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

b) integrare il più possibile la struttura con l'ambiente circostante e mettere in atto tutte le soluzioni possibili per arrecare il minor danno all'ambiente circostante.

c) l'installazione degli impianti suddetti può avvenire su tralicci o altro supporto, che dovrà essere posto su area recintata, ad una distanza data dalla proiezione sul terreno del centro del palo in orizzontale di almeno 150 metri da edifici adibiti a residenza o a permanenza continuativa di persone superiore a quattro ore. Tale distanza è maggiorata nei casi di siti sensibili.

7. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche, garantendo una distanza minima di 300 metri dai siti classificati sensibili.

Per aree sensibili si intendono le seguenti aree:

- a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
- c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate;
- d) Area cimiteriale ed ogni area pubblica o privata soggetta ad aggregazione.

Vengono considerate controindicate anche le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali previsti dal D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice beni culturali e paesaggio) e ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico, ambientale e naturalistico.

Per la riduzione dell'impatto visivo, sono da escludere anche le aree subito a ridosso delle principali strade di comunicazione.

8. Al fine di agevolare l'individuazione delle localizzazioni idonee da parte dei gestori di telefonia o di aziende demandate all'installazione e la gestione di antenne di telefonia cellulare, il Comune di Pico indica le caratteristiche primarie identificanti la localizzazione del sito ospitante l'impianto suddetto.

Fermo restando le prescrizioni già determinate precedentemente, si propone di individuare i possibili siti, preferibilmente quelli ricadenti nelle aree comunali e/o demaniali. In tali siti è possibile installare gli impianti di antenne per telefonia mobile, per le quali l'Amministrazione Comunale si impegna a:

- collaborare e supportare i Gestori nell'individuazione puntuale del sito di installazione;
- rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione e alla messa in esercizio dell'impianto;
- richiedere ogni altra autorizzazione necessaria agli Enti sovraordinati;
- non richiedere per almeno 2 anni alcun canone di locazione.



## **Art. 7 – Servizi indispensabili degli Impianti**

1. Alla luce dei criteri guida dettati nel presente Regolamento, gli Impianti devono garantire la maggior copertura possibile del territorio comunale, al fine di agevolare l'utilizzo dei servizi da essi erogati dalla quasi totalità delle attività commerciali e professionisti insistenti sul territorio comunale.

## **Art. 8 – Presentazione dei programmi annuali di sviluppo**

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo, corredato dalle localizzazioni georeferenziate dei siti.

2. Il programma annuale di installazione deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che informatico:

- a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b) cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- c) cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi;
- d) il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.

3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun Gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i sessanta giorni successivi al termine di presentazione. Tali Programmi, valutati dagli uffici avvalendosi, se del caso, di supporti esterni specialistici, sono approvati dalla Giunta Comunale.

4. Per l'anno di riferimento, non potranno essere accolte le richieste di autorizzazione di singoli impianti presentate dai Gestori che non abbiano presentato il Programma di sviluppo delle reti entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 9 – Istruttoria dei programmi annuali di sviluppo**

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai Gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti dal presente regolamento.

2. L'esame, la valutazione e l'approvazione dei programmi avverrà in ordine di protocollo.

3. Per gli impianti posti a meno di 500 metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune con termine.

4. I Programmi annuali approvati vengono pubblicati sul sito web ed all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni consecutivi. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.

### **CAPO III – PROCEDURE AUTORIZZATIVE**

#### **Art. 10 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione**

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica, anche solo radioelettrica, di un impianto esistente deve pervenire allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) ovvero al Protocollo Generale del Comune corredata di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria, di cui al successivo art. 11.

2. L'esame, la valutazione e l'approvazione dei programmi avverrà in ordine di protocollo.

3. Gli Uffici Comunali procederanno all'istruttoria della stessa ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs n. 259/2003 e s.m.i. Qualora venga verificata d'ufficio la mancanza della documentazione prescritta il responsabile del procedimento potrà richiedere, per una sola

volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'integrazione della documentazione prodotta. I termini di legge, validi per l'istruttoria, verranno interrotti fino al momento in cui verrà consegnata la documentazione completa.

4. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati (a titolo esemplificativo: Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i., Parere del Parco Naturale dei Monti Aurunci, Parere della Soprintendenza Archeologica, ecc.), preliminari all'esecuzione dell'intervento e necessari ai fini dell'installazione dei nuovi impianti o dell'adeguamento di quelli preesistenti, devono essere allegati al momento del deposito della richiesta di Autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs n. 259/03 presso lo Sportello Unico per l'Edilizia ovvero al Protocollo Generale del Comune.

5. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, nei casi previsti dalla legge (art. 6, L. 164/2011) devono essere corredate dal parere dell'ARPA Lazio.

#### **Art. 11 – Progettazione**

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune apposita domanda corredata della documentazione di cui al comma successivo (in duplice copia). Nel caso in cui l'intervento venga localizzato in aree interessate da vincoli di natura paesaggistica e/o ambientale dovranno preliminarmente essere acquisiti i prescritti pareri (Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i., nulla osta Parco Naturale dei Monti Aurunci, ecc.).

2. La documentazione necessaria è la seguente:

- a) scheda tecnica dell'impianto;
- b) estratto dello stralcio cartografico del regolamento per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile;
- c) estratto del P.R.G. dell'area interessata;
- d) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- e) inquadramento vincolistico dell'area interessata;
- f) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 250 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;

- g)** documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
- h)** relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
- i)** elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;
- j)** pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
- k)** segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto;
- l)** eventuali permessi, autorizzazioni e/o pareri preliminari all'esecuzione degli interventi (nel caso di localizzazione degli impianti in aree soggette a leggi speciali, nazionali e regionali o eventuali ulteriori regolamentazioni comunali, provinciali o statali);
- m)** parere dell'ARPA Lazio nei casi previsti dalla Legge;
- n)** scheda dati del costruttore, tipo, modello e caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, con la frequenza di trasferimento del segnale
- o)** scheda dati del costruttore, tipo e modello dell'antenna, specificando se l'antenna è di tipo fisso, mobile od orientabile;
- p)** caratteristiche di irradiazione delle antenne quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzontale dell'asse di massima irradiazione (specificare se meccanico o elettrico), direzione di quest'asse con riferimento ai punti cardinali; guadagno dell'antenna (valore in decibel); altezza dell'asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna con riferimento da terra;
- q)** potenza massima immessa in antenna;
- r)** nei casi evidenziati nell'art. 6, comma 8 del presente regolamento, il titolare della concessione si impegna ad installare delle apposite centraline di monitoraggio che permettano di misurare in maniera continua il livello di emissioni elettromagnetiche delle antenne.

L'installazione di queste centraline permetterà di:

- 1) tenere sotto controllo nel tempo i livelli di campo elettromagnetico presenti nelle aree interessate dagli impianti di telecomunicazione;
- 2) fornire informazioni ai cittadini sui livelli di inquinamento elettromagnetico a cui sono esposti;
- 3) conoscere i livelli di fondo presenti in alcuni siti nei quali è prevista la futura installazione di impianti di telefonia mobile;

- 4) valutare gli incrementi dovuti alla realizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile previsti nel piano di rete da parte delle varie Società di Gestione.

Il monitoraggio continuo del livello di inquinamento elettromagnetico permetterà all'Amministrazione Comunale, nel caso si dovessero superare i limiti fissati dalle normative, di rivalersi verso il Gestore e chiedere di disattivare gli impianti in tempi rapidi. Nel caso di disattivazione dell'antenna dovuta al superamento del limite massimo fissato, la riattivazione dovrà essere attuata solo con ordinanza del Sindaco previa presentazione da parte del gestore di telefonia mobile di adeguata documentazione comprovante il risanamento dell'antenna medesima.

#### **Art. 12 – Certificato di regolare esecuzione e collaudo**

1. Il Gestore è tenuto a presentare al Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia ovvero al Protocollo Generale del Comune, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale non supera i limiti prescritti dalla normativa vigente.

#### **Art. 13 – Autorizzazioni a modifiche di impianti non previste nel programma annuale**

1. In casi particolari e per comprovate esigenze di copertura del servizio, modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma annuale approvato, potranno essere ammesse ed approvate, purché comportino riduzioni delle emissioni, previa approvazione del progetto di installazione mediante delibera di Giunta Comunale.
2. La relativa autorizzazione verrà rilasciata dai competenti uffici comunali nel rispetto delle procedure e dei termini di cui ai precedenti articoli.

#### **Art. 14 – Installazioni provvisorie**

Comune di Pico – Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti solo per prove tecniche di trasmissione e previo parere favorevole dell'ARPA Lazio e dell'Azienda A.S.L. e comunque per un tempo non superiore a 60 giorni.
2. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:
  - a) l'ubicazione dell'impianto;
  - b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
    - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
    - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
    - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
    - 4) il guadagno dell'antenna;
    - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
    - 6) la polarizzazione;
    - 7) la frequenza utilizzata;
    - 8) la potenza massima immessa in antenna.
3. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.
4. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 17 del presente Regolamento.
5. Gli impianti provvisori non devono superare in nessun caso i limiti di esposizione ed il rispetto del principio di minimizzazione così come previsto dalla normativa vigente e dall'art. 3 del presente Regolamento.
6. L'istanza deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia ovvero al Protocollo Generale del Comune in conformità a quanto previsto dal precedente art. 10, unitamente ad una fideiussione di importo congruo determinata con atto del Dirigente, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine dei 60 giorni, e sarà autorizzata secondo le procedure stabilite in tale articolo.
7. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento

della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

8. Le installazioni provvisorie non possono determinare modificazioni permanenti dello stato dei luoghi, che deve essere ripristinato all'atto della loro rimozione.

#### **CAPO IV – RISANAMENTO AMBIENTALE**

##### **Art. 15 – Risanamento degli impianti**

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.

2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.

3. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati.

4. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA Lazio relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

#### **CAPO V – CATASTO, MONITORAGGIO, CONTROLLO ED INFORMAZIONE PUBBLICA**

##### **Art. 16 – Registro**

1. Lo Sportello Unico per l'Edilizia cura il registro degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.

2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda

tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.

#### **Art. 17 – Controlli e monitoraggio**

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal Gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione comunale attiva le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, anche attraverso programmi di monitoraggio in continuo servendosi di strutture tecniche accreditate quali università, A.R.P.A., etc.
3. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.
4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.P.A. Lazio verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

#### **Art. 18 – Informazione pubblica**

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.
2. Il Comune può anche farsi promotore, cercando se opportuno, le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di



informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

## **CAPO VI – DISPOSIZIONI E SANZIONI**

### **Art. 19 – Disposizioni e sanzioni**

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 259/2003, dalla L.R. 20/2006 o da eventuale nuova normativa vigente al momento dell'abuso.
2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/01 e/o delle norme vigenti in materia di tutela paesaggistica e/o ambientale.

## **CAPO VII – ESCLUSIONI**

### **Art. 20 – Esclusioni**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

**CAPO VIII – ENTRATA IN VIGORE****Art. 21 – Entrata in vigore – Norme finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.

COPIA WEB ALBO ON LINE